



SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT

PROGETTO DI LEGGE

DISPOSIZIONI E INCENTIVI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge intende favorire ed incentivare la realizzazione di eventi sportivi in territorio sammarinese mediante il riconoscimento di una deduzione di imposta sulle donazioni effettuate, per la realizzazione degli stessi, da parte di persone fisiche ovvero persone giuridiche.
2. La presente legge intende, altresì, favorire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare delle strutture sportive sammarinesi utilizzando gli strumenti della deducibilità e del credito di imposta al fine di favorire le donazioni effettuate da persone fisiche ovvero persone giuridiche.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) “CONS”: Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese;
 - b) “evento sportivo”: manifestazione sportiva ad alto impatto sociale in cui è presente un'iniziativa tecnico-sportiva relativa ad una specifica disciplina o ad una pluralità di discipline in ambito sportivo. Ogni tipo di evento sportivo ha la sua peculiarità, con organizzazioni, strutture e regolamenti differenti. Ai fini della presente legge gli eventi sportivi devono essere realizzati nel territorio sammarinese ad eccezione di quelli realizzati da Federazioni Sportive Nazionali ovvero da Associazioni Sportive Affiliate che, per la natura dell'evento proposto, non possono essere realizzati nella Repubblica di San Marino per mancanza di impianti idonei allo svolgimento dei medesimi;
 - c) “patrimonio immobiliare”: beni immobili corrispondenti a strutture sportive siti in territorio sammarinese, già esistenti o di prossima realizzazione, di proprietà dello Stato

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529



SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT

che, ai sensi della normativa vigente in materia, utilizzate ovvero date in concessione d'uso prevalentemente per l'esercizio dell'attività sportiva;

d) "donazioni": elargizioni volontarie in denaro effettuate da persone fisiche o giuridiche per la realizzazione di eventi sportivi ovvero per la conservazione, la manutenzione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare delle strutture sportive di proprietà dello Stato;

f) "beni tangibili": beni aventi materialità e consistenza fisica, suscettibili di percezione sensibile e idonei a costituire oggetto di diritti reali, dotati di autonoma rilevanza economica;

g) "persone fisiche": quelle rientranti nel titolo II capo I della Legge 16 Dicembre 2013 e successive modifiche;

h) "persone giuridiche": quelle rientranti nel titolo III della Legge 16 Dicembre 2013 e successive modifiche.

TITOLO II

INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI IN TERRITORIO SAMMARINESE E PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLE STRUTTURE SPORTIVE

CAPO I

INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI

Art. 3

(Eventi sportivi che beneficiano di incentivi)

1. Ciascuna delle Federazioni Sportive Nazionali può presentare al CONS, entro il 31 agosto di ogni anno, un progetto che preveda la realizzazione di un evento sportivo per l'anno successivo.
2. La Segreteria di Stato con delega allo Sport, sentiti la Segreteria di Stato per il Turismo e il CONS, entro il 30 settembre di ogni anno, autorizza cinque eventi sportivi considerati di interesse nazionale da svolgersi nel corso dell'anno successivo.
3. I progetti devono includere una descrizione dettagliata dell'evento, comprensiva dei costi totali previsti per la relativa realizzazione.



SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT

4. L'autorizzazione di cui al comma 2 non prevede, in ogni caso, la copertura finanziaria da parte dello Stato per la realizzazione dell'evento.
5. Le procedure e le modalità per la presentazione delle domande, nonché eventuali ulteriori requisiti necessari per ottenere gli incentivi indicati all'articolo 4, sono definiti tramite apposito regolamento del Congresso di Stato, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Il CONS è tenuto a pubblicare sul proprio sito entro il 31 ottobre di ogni anno la lista degli eventi autorizzati, ai sensi della presente legge, per l'anno successivo.
7. In aggiunta agli eventi autorizzati di cui al comma 2, La Segreteria di Stato con delega allo Sport, la Segreteria di Stato per il Turismo e il CONS, possono altresì individuare, entro il 30 settembre di ogni anno, un ulteriore evento ciascuno a cui si applica il criterio della deducibilità di imposta di cui alla presente legge, da realizzarsi nell'anno successivo.

Art. 4

(Deducibilità di importi elargiti per la realizzazione eventi sportivi)

1. Le persone fisiche ovvero le persone giuridiche interessate agli eventi autorizzati e pubblicati ai sensi dell'articolo 3, devono, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, presentare apposita istanza alla Segreteria di Stato con delega allo Sport indicando l'evento ovvero gli eventi per i quali si vuole procedere alla donazione e relativo importo.
2. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di cui al comma 1, vengono pubblicati sul sito del CONS i progetti, definitivamente approvati, per i quali sono state presentate le istanze di cui al comma 1, con indicazione della somma complessivamente raggiunta.
3. Entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di cui al comma 1 e per i soli progetti definitivamente approvati, gli istanti devono procedere al pagamento di quanto dichiarato in istanza.
4. Accertato il soddisfacimento dei requisiti previsti ai sensi del comma 3, il CONS rilascia agli istanti la certificazione di avvenuta partecipazione al progetto. Tale certificazione costituisce per l'istante documento valido ai fini dell'accesso ai benefici fiscali. Il CONS è tenuto a trasmettere annualmente all'UO – Ufficio Tributario l'elenco dettagliato dei soggetti autorizzati.
5. In deroga a quanto previsto dal punto 11, dell'Allegato A della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, le donazioni delle persone fisiche a favore della realizzazione di eventi di cui all'articolo 3 sono deducibili, nell'anno dell'erogazione, nella



SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT

misura del 100 per cento dell'importo donato fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni singolo evento.

6. Per le persone giuridiche, in deroga a quanto previsto dall'articolo 60 bis della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche, le donazioni per la realizzazione degli eventi di cui all' articolo 3, sono deducibili nell'anno della erogazione nella misura del 100 per cento dell'importo erogato fino ad un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ogni singolo evento.

CAPO II

**INCENTIVI A FAVORIRE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE
SVILUPPO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DELLE STRUTTURE
SPORTIVE SAMMARINESI**

Art. 5

(Opere finanziabili)

1. La Segreteria di Stato con delega allo Sport, sentiti la Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente ed il CONS, entro il 31 ottobre di ogni anno, pubblica l'elenco delle opere di ristrutturazione ovvero di sviluppo a cui può essere applicato il criterio del credito d'imposta di cui all'articolo 6.
2. Le modalità di partecipazione alla realizzazione dei progetti individuati ai sensi del comma 1, con conseguente ottenimento dei finanziamenti istituiti per il tramite delle presenti disposizioni normative, sono definiti tramite regolamento del Congresso di Stato da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Deducibilità e credito di imposta per favorire le erogazioni liberali e donazioni a sostegno degli investimenti in strutture sportive)

1. Per le donazioni in denaro effettuate da persone fisiche per interventi di manutenzione, protezione e restauro di strutture sportive pubbliche nonché per il finanziamento della realizzazione di nuove strutture, si applica, in deroga a quanto previsto dal punto 11, dell'Allegato A alla Legge n.166/2013 e successive modifiche, la piena

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529



SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT

deducibilità dell'importo donato, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi quattro nonché il credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle erogazioni effettuate.

2. Per le donazioni effettuate da persone giuridiche, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di strutture sportive pubbliche, nonché per il finanziamento della realizzazione di nuove strutture, si applica, in deroga a quanto previsto dall'articolo 60 bis della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 la piena deducibilità dell'importo donato, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi nove e il credito d'imposta, nella misura del 100 per cento delle erogazioni effettuate.

3. Il credito d'imposta spettante, ai sensi dei commi 1 e 2, è riconosciuto:

a) alle persone fisiche nell'anno della erogazione, nei limiti del 15 per cento dell'imposta lorda;

b) alle persone giuridiche il credito d'imposta è ripartito in undici quote annuali di pari importo e nel limite del 70 per cento dell'imposta lorda.

4. Ferma restando la ripartizione di cui al presente articolo il credito di imposta è fruibile esclusivamente tramite compensazione dell'imposta generale sui redditi in sede di dichiarazione e fino a concorrenza dell'imposta.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7

(Riconoscimenti)

1. Le Segreterie di Stato indicate nella presente legge, d'intesa con il CONS, possono prevedere, a favore dei donatori, riconoscimenti di qualsiasi genere e natura ad eccezione di somme di denaro o beni tangibili.

2. Le procedure e le modalità relative all'assegnazione dei riconoscimenti, nonché il genere e natura dei medesimi, sono definiti tramite apposito regolamento del Congresso di Stato, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.



SEGRETERIA DI STATO PER
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,
LA RICERCA TECNOLOGICA,
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.